



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Sassari

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SUGHERICOLI
DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLA
FORESTA DEMANIALE MONTE LERNO (PATTADA)- ANNO DI
ESTRAZIONE 2015**

Giugno 2015

Art. 1

(Oggetto dell'asta)

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta di sughero gentile di qualsiasi classe, fiammato e non, e pezzame di macina ricavabili da piante da decorticare radicate nella Foresta Demaniale "Monte Lerno" in agro del Comune di "Pattada", di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna. Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito da sughero gentile bianco dell'età di tredici anni, che viene stimato in via preventiva e non limitativa in q.li 1.500 (millecinquecento) circa.

La vendita riguarda tutto il prodotto sugheroso ritraibile nei terreni di cui al presente capitolato, anche se inferiore o superiore, sia in qualità che in quantità a quanto indicato nel precedente comma.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

Il sugherone presente sulle piante con circonferenza minima di cm 70 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130 e l'eventuale sugherone di rialzo, non dovranno essere pesati infatti sono da considerarsi di proprietà dell'aggiudicatario senza compensi per l'Ente Foreste della Sardegna. Il numero di piante da sottoporre a demaschiatura non dovrà essere inferiore a 2000.

L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile e pezzame di macina, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare. L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione), al fine di valutare qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie.

L'individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata al presente Capitolato d'Oneri, ed obbligatoriamente di questa si dovrà prendere visione prima e durante i citati sopralluoghi. Dell'effettuazione dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa verrà rilasciata da parte del personale dell'Ente incaricato apposita attestazione da produrre in sede di partecipazione alla gara secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Art. 2

(Modalità di estrazione del sughero)

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutto il prodotto sughericolo, anche se pietroso, terroso, verde od invaso da formiche, sia bianco sia fiammato, delle piante presenti nell'area d'intervento, siano esse raggruppate o sparse.

Le piante in produzione da estrarre sono stimate in numero 21.500 (ventunmilacinquecento) circa.

I criteri per l'individuazione delle piante da demaschiare saranno concordate con il Direttore del Complesso.

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutte le piante in produzione, siano esse raggruppate o sparse, senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti in vendita, né in riferimento al numero di piante qualora sia maggiore o minore di quello indicato nell'art. 1 e nel comma precedente.

L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che saranno indicate dall'Ente Foreste della Sardegna. Inoltre, è tenuto ad effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali:

- regolarizzazione delle "collane";
- eliminazione totale dei "pedoni",
- apertura delle stradelle mediante incisione longitudinale del fellogeno o "mammina" (n° 2 incisioni per pianta) nelle modalità concordate con la Direzione Lavori.

È fatto divieto all'aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo art. 6.

L'altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla L.R. 4/94, e deve di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale dell'Ente Foreste della Sardegna che, in tali evenienze, ha provveduto ad indicare sulle piante, a mezzo di apposita vernice rossa, la nuova altezza di decortica, fermi restando i limiti di cui alla Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4.

Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato ad un'altezza di metri 1,30 dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica.

Qualora questo Servizio Territoriale EFS lo ritenga necessario, gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni per opera di agenti patogeni. La disinfezione suddetta dovrà avvenire secondo metodiche approvate da questo Servizio Territoriale EFS.

E' facoltà dell'Ente, anche su richiesta del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Sassari, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero risultare fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell'aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)

In caso di mancata irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza o imperizia dell'estrattore, sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni manchevolezza; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L. R. 4/ 94.

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa non abbia riportato le prescritte superiori approvazioni.

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, eventualmente, di vigilanza dell'Ente e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Ente o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- accendere fuochi in foresta;
- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- eseguire la decortica su piante non assegnate.

Dal momento della consegna del bosco e fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

Si intende esclusa ogni responsabilità dell' Ente Foreste della Sardegna verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato successivamente alla consegna del bosco.

Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario non potrà pretendere dall'Ente Foreste della Sardegna indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

L'aggiudicatario è responsabile per le maestranze da egli impiegate delle eventuali sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, gli stessi operai attuino per ricavarne "concheddos", "joneddas" o altri manufatti ancorché grezzi.

S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti.

A tal fine l'Ente eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia avvalendosi del personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà effettuata dal Funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente.

Art. 4

(Consegna del bosco)

Entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, salvo eventuale comunicazione di mancata approvazione di cui al precedente art. 3, l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna del bosco all' Ente Foreste della Sardegna.

La consegna della sughereta sarà eseguita dal Direttore del Servizio Territoriale di Sassari, o da un suo delegato, che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo

rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione (vedi art. 6).

Il contenuto della consegna sarà riportato riportando in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Direttore del Servizio Territoriale competente, che effettuerà la consegna stessa. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

Qualora ritenuto opportuno dall'Ente Proprietario dietro richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la consegna si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Una volta proceduto alla consegna l'Ente Foreste della Sardegna trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente i seguenti documenti:

- la consegna del bosco, o in caso di consegna fiduciaria o mancata richiesta, copia della notifica di aggiudicazione;
- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale;
- il contratto di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri, o in alternativa, il verbale di aggiudicazione che terrà luogo di regolare contratto (e del quale il presente capitolato sarà parte integrante).

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale in Euro 100,00 cento/00 per ogni giorno, a decorrere da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

Art. 5

(Sicurezza nelle operazioni e Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008)

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'Ente, a tal fine, copia del documento di valutazione dei rischi prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze relativi alle operazioni di decortica ed esbosco del sughero condotto dall'aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali né da nessun'altra attività condotta dagli operai dell'EFS.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione condotta dai funzionari dell'EFS.

All'atto della consegna del bosco, la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.

Art. 6

(Tempi e modalità delle lavorazioni e Penalità)

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare all'Ente Foreste della Sardegna ed all'Ispettorato Forestale, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno da quello di avvenuta consegna del bosco.

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. Inoltre l'Ente si riserva di indicare contestualmente all'inizio dell'estrazione le vie dove sarà consentito il transito del sughero che dall'imposto verrà trasportato alla pesa pubblica.

La creazione di un eventuale deposito temporaneo in cui impostare il materiale in attesa del trasporto alla pesatura dovrà essere concordata con l'Ente Foreste della Sardegna in relazione alle modalità di organizzazione dei lavori di estrazione ed alle quantità estraibili giornalmente, la custodia del materiale posto nel deposito temporaneo sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

I lavori saranno condotti entro i termini della stagione sughericola in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere portati a conclusione entro il termine stabilito da apposito decreto dell'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: Euro 100,00 (cento/00) al giorno;
- per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone Euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta trascurata senza giustificato motivo e non concordata col personale di vigilanza, fino ad un massimo del 10% delle piante totali;
- per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 2: Euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
- per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente art. 2 : Euro 10,00 (dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette";
- per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni plancia;

In ogni caso, se il numero di piante su cui non viene estratto il sughero gentile supera il 10 % delle piante totali, l'aggiudicatario dovrà pagare una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni pianta non lavorata.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'aggiudicatario sia nel corso dei lavori che in fase di collaudo.

Le penali di cui agli articoli precedenti saranno applicate fatte salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 7

(Pesatura del prodotto suberoso)

Tutto il prodotto suberoso estratto (sughero gentile) nell'arco di ogni singola giornata lavorativa, risultante dalle operazioni di decortica, dovrà essere trasportato, a cura e spese dell'aggiudicatario e contestualmente pesato nella pesa pubblica del Comune di Ozieri.

Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

La pesatura in contraddittorio con il rappresentante dell'Ente verrà verbalizzata e sarà fatta, al netto di tare di alcun genere (calcolate secondo le modalità concordate con il Direttore dei Lavori), giornalmente e comunque, eccezionalmente, in caso di imprevisti e/o fatti indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario entro le ore 9 del giorno successivo a quello di estrazione.

In ogni caso, entro le ore 18:00 di ogni giorno, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile dell'UGB o altra persona incaricata dall'Ente il termine dei lavori e nel caso in cui non sia stato possibile portare alla pesa il materiale estratto, questo dovrà essere accatastato sul mezzo e/o in appositi piazzali per consentire al rappresentante dell'Ente di verificare ed annotare la quantità del materiale estratto giornalmente.

Tale annotazione dovrà essere riportata sul Giornale dei Lavori appositamente predisposto.

In ogni caso il rinvenimento di sughero estratto all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 18:00, in assenza di comunicazione di mancata misurazione, verrà considerato occultato e soggetto alle penali prima descritte. Il sughero rinvenuto dovrà essere comunque misurato.

Il peso rilevato con ciascuna misurazione del materiale estratto giornalmente (così come stabilito al comma 3) verrà ridotto in considerazione del calo dello stesso previa applicazione di apposito coefficiente indicato nella misura di 0,10 (vale a dire il 10%). Qualora la pesatura venga eseguita eccezionalmente oltre il terzo giorno di estrazione del sughero, non si darà luogo alla riduzione del 10% ed il peso sarà considerato quale netto.

Art. 8

(Pagamento del sughero venduto)

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul Conto Corrente dell'EFS IBAN n. IT 34 P 02008 04810 000401039827 riportando nella causale "Acquisto sughero estratto dalla Foresta Demaniale Monte Lerno - anno 2015".

Il pagamento del sughero avverrà nel seguente modo:

- a) il 10% del corrispettivo, importo determinato dall'applicazione del prezzo di aggiudicazione ai quantitativi di sughero gentile, come descritto nell'articolo 1, stimati in misura pari a 1500 quintali di sughero gentile, verrà corrisposto all'atto dell'aggiudicazione definitiva;
- b) il 20% verrà corrisposto a fine estrazione sui quantitativi effettivamente estratti;

c) il restante 70% avverrà in n. 6 (sei) quote mensili, con scadenza a 30, 60, 90, 120, 150 e 180 giorni a partire dalla data di fine estrazione sui quantitativi effettivamente ritratti.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione dell'Ente.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà eseguito dall'EFS solo una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l'eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione.

Art. 9

(Cauzione definitiva)

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso ed al pagamento delle somme dovute, una cauzione definitiva, per un importo garantito pari al 100% dell'intero importo contrattuale stimato, ossia calcolato a partire dal numero di quintali stimati, moltiplicato per il prezzo a quintale di aggiudicazione.

Tale cauzione dovrà essere prestata nella forma della garanzia fideiussoria e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10

(Sospensione dei lavori)

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà procurando danno alla mamma, l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso alla Stazione Forestale e di V.A. competente e all'Ente.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del Servizio Territoriale competente.

I lavori d'estrazione potranno altresì essere sospesi per giusta e legittima causa, formalmente determinata da questo Servizio Territoriale EFS o dal competente Ispettorato Ripartimentale del CFVA.

Solo in tal caso potranno essere interrotte le responsabilità di cui all'art. 3 del presente capitolato

Art. 11

(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica e simili.

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L. 353/2000 ed al PRAI.

Art. 12

(Verifiche in corso d'esecuzione e collaudo finale)

L'Ente si riserva di effettuare, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.

Il Responsabile dell'UGB o la persona incaricata dall'Ente curerà la tenuta del registro delle utilizzazioni sul quale verranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati: indicazione delle località ove viene

eseguita l'estrazione, avvenuta comunicazione del termine giornaliero dei lavori, sospensioni, assenza di maestranze nell'area assegnata, rilievo di inadempienze, ogni altro fatto significativo di rilievo.

Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, o di un suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dell'estrazione. Di tale verifica sarà redatto apposito verbale. In esso dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente da questo Servizio EFS, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica.

Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario all'Ente Proprietario ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. competente alla conclusione dei lavori. L'Ente dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali, e proseguirla al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente, unitamente alla indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente.

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente Proprietario. La cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Ente Proprietario.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

Il Direttore del Servizio
(Dr. Sebastiano Ligios)